



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione CIVILE

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi Presidente rel

Dr Maura Mancini Giudice

Dr Silvia Rossi Giudice

Nel procedimento per liquidazione controllata familiare iscritto al
n. r.g. 125-1/2023 promosso ex art. 66 e 268 CCI da

ILEANA DAVOLI e ILARIA MAGNANI

Avv Maura Vadalà

debitori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 30-10-2023 **ILEANA DAVOLI e ILARIA MAGNANI**, madre e figlia, non conviventi, entrambe ex socie illimitatamente responsabili della Alex Marketing Snc



di Magnani Roberto , recedute nel gennaio 2016; la prima pensionata, la seconda esercente attività di lavoro subordinato, hanno chiesto ai sensi degli artt 66 e 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché le ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario di Rimini;

ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che la norma relativa alle procedure familiari è collocata tra le disposizioni generali sulle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento, disposizioni generali in cui è inserito anche l'art. 65 , il quale richiama, tra le norme applicabili agli strumenti a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) , sia quelle del capo II del titolo IV (procedure negoziali) , sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata).



Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso di specie le ricorrenti sono congiunti, benché non conviventi, e l'indebitamento ha origine comune;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento delle ricorrenti ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI; il loro patrimonio consiste: per la DAVOLI, in una quota (un mezzo) di un appartamento ricevuto in successione, oltre che in una pensione; per la MAGNANI, in assenza di patrimonio vi è solo reddito da lavoro; le obbligazioni che residuano dalla attività di impresa a suo tempo esercitata, di cui le ricorrenti rispondono in qualità di soci illimitatamente responsabili nonché di garanti, ammontano: per la DAVOLI, ad € 1.432.651,62, in via prevalente nei confronti dell'Erario; per la MAGNANI, in complessivi € 1.415.549,90, con la medesima prevalenza; rispetto alla quasi totalità del debito, le ricorrenti sono condebitori solidali;



- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L.3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura , fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

Rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) i “ *crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc* “ non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art



46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCI - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art 545 cpc, i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali) , è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

L'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “ *i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia* “ , non è alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità , ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio);

nella fattispecie, tenuto conto che lo stipendio del debitore MAGNANI ammonta ad € 1.440,00 netti mensili circa per 13 mensilità (v pg 16 Relazione OCC e Dichiarazioni dei redditi), la parte esclusa dalla liquidazione non può essere inferiore ai 4/5 di tale somma, cioè ad € 1.152,00 per 13 mensilità; allo stato



potranno quindi essere appresi, sulla intera retribuzione, € 288,00 al mese, salvi successivi incrementi stipendiali;

Considerato che, per la debitrice MAGNANI, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti, di fatto, nel solo reddito - si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame, MAGNANI ILARIA vive con un compagno che percepisce un reddito analogo al suo, di circa € 1400 mensili; entrambi mantengono, oltre che sé stessi, due figli minorenni conviventi; risulta quindi più che ragionevole, in relazione alle spese mensili quantificate in ricorso, la indicazione di una somma mensile per il mantenimento della debitrice e della famiglia di complessivi € 1.152,00 circa al mese per 13 mesi l'anno, considerato il più elevato contributo al menage familiare del convivente, il quale può destinare allo scopo l'intera retribuzione mensile di € 1.400; in definitiva, l'importo a disposizione della debitrice corrisponde alla quota impignorabile della sua retribuzione; non può invece tenersi conto, a giudizio del collegio, dell'intento della MAGNANI di contribuire al mantenimento della madre: quest'ultima, la cui pensione è certamente modesta, convive con un altro figlio, in età da lavoro e comunque titolare di una ditta individuale; entrambi i figli della



DAVOLI sono tenuti agli alimenti nei confronti del genitore in stato di bisogno, in proporzione alle rispettive sostanze (art 438 c 2 e 441 c1 cc): e nella fattispecie, la figlia è certamente sovraindebitata, mentre non vi sono elementi di prova sul figlio convivente (il quale non partecipa a questa procedura);

quanto alla pensione della DAVOLI, l'emolumento - di € 620 mensili – è di importo inferiore alla quota impignorabile, determinata dall'art 545 comma 4 cpc, come sostituito dal DL 115/2022 conv in L 142/2022 ; detta pensione va pertanto interamente lasciata nella disponibilità della debitrice;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dalla ricorrente MAGNANI ILARIA venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura);

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore uno degli attuali gestori designati dall'OCC;

ritenuto che la improseguibilità dell'esecuzione forzata individuale e della assegnazione del quinto dello stipendio siano effetti automatici conseguenti all'apertura della procedura, a norma degli artt 270 comma 5 e 150 CCI;

visto l'art 270 CCI

DICHIARA



Aperta la procedura familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL PATRIMONIO di ILEANA DAVOLI e ILARIA MAGNANI

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore la Dr Federica Fabbri, Gestore della Crisi nominato
dall'OCC;

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti
dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di
inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta
elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di
ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di
liquidazione

FISSA

per ILARIA MAGNANI, in euro 1153,00 mensili, per 13 mensilità,
le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai
sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

dispone che l'intera pensione mensile di **ILEANA DAVOLI** resti nella
sua disponibilità;



DISPONE che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione



finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 16-11-2023

Il Presidente

Dr Francesca Miconi

